

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO
SOCIALE**

Approvato con delibera CC n. 19 del 27/04/2017

INDICE

CAPO I: PRINCIPI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

CAPO II: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 2 DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica)
Art. 3 Nucleo familiare
Art. 4 Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)
Art. 5 Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)
Art. 6 Scala di equivalenza

CAPO III: PROCEDIMENTI

Art. 7 Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze
Art. 8 Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi
Art. 9 Definizione compartecipazione alla spesa del cittadino
Art. 10 Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria
Art. 11 Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
Art. 12 ISEE corrente
Art. 13 Validità e aggiornamento dell'attestazione
Art. 14 Assenza dell'attestazione ISEE e incompletezza della D.S.U.
Art. 15 Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari
Art. 16 Banca dati ISEE comunale

CAPO IV: CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 17 Definizione
Art. 18 Finalità
Art. 19 Prestazioni
Art. 20 Trattamento assistenziale per minimo vitale
Art. 21 Contributi economici di tutela sociale
Art. 22 Progetto individuale
Art. 23 Trattamenti assistenziali di natura sociosanitaria a persone di maggiore età
Art. 24 Prestazioni e gestione economica dell'inserimento in struttura nel caso di richiesta d'integrazione retta di ospitalità laddove l'utente non è in grado di provvedere al pagamento
Art. 25 Amministratore di sostegno

CAPO V: CONTROLLI

Art. 26 Controlli
Art. 27 Oggetto dei controlli dell'Ente
Art. 28 Forme e modi dei controlli
Art. 29 Adempimenti conseguenti all'attività di controllo
Art. 30 Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate
Art. 31 Privacy e segreto professionale e d'ufficio
Art. 32 Norme finali

Allegato A

Modalità di esecuzione dei controlli

Allegato B

Tipologia di Isee

CAPO I: PRINCIPI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune Vimodrone realizza nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona residente nel comune di Vimodrone incontra nel corso della sua vita.
2. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato d’interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento i cittadini italiani residenti nel Comune di Vimodrone e, nel rispetto degli accordi internazionali, con i modi e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea e i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune di Vimodrone.
3. Il diritto a usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato d’interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento si ottiene alla data di acquisto della residenza.
4. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, il Decreto in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE e loro successive modifiche e integrazioni.
5. Il presente regolamento completa e integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che preveda la valutazione della situazione economica del richiedente, nell’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del presente regolamento.

CAPO II: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 2

DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica)

1. Il richiedente presenta un’ unica dichiarazione sostitutiva con riferimento al nucleo familiare di cui all’articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernenti le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE.
2. L’Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l’ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall’INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
3. L’INPS determina l’ISEE sulla base delle componenti auto dichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
4. L’ISEE, determinato in conformità a quanto indicato dal DPCM 159 del 2013, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di chi richiede prestazioni educative, sociali agevolate e prestazioni agevolate di natura sociosanitaria.
5. Accanto all’ISEE il Comune, in relazione a tipologie di prestazioni sociali che, per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, può prevedere, accanto all’ISEE, altri criteri di selezione volti a identificare specifiche platee di

beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

Art. 3 **Nucleo familiare**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nelle more del graduale subentro dell'ANPR, definito con DPCM 23 agosto 2013, n. 109, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, ovvero è stata terminata convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv. in L 162/2014;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv. in L 162/2014;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art. 11.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi

del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 4 **Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR)**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) La sentenza del Consiglio di Stato TAR del Lazio Sez. IV del 29/02/2016 (n. 838,841,842) stabilisce di escludere dal computo dell'Indicatore della Situazione Reddittuale i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche" (DPCM 1593/13, art. 4, comma 2 lettera f). Si specifica che l'articolo 2 sexies co.1 lettera a) del D.L. n. 42 del 2016, convertito dalla legge n. 89 del 2016, ha quindi modificato il calcolo ISEE dei nuclei con componenti disabili o non autosufficienti stabilendo l'esclusione dei trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dalle amministrazioni pubbliche in ragione di una condizione di disabilità e l'introduzione della maggiorazione dello 0,5 del parametro della scala di equivalenza per ogni componente disabile, in sostituzione delle spese e delle franchigie previste per la disabilità.
- g) Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70,

- comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
 - i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:
- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, o nella convenzione di negoziazione assistita da avvocato di cui alla legge 162 del 10 novembre 2014. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
 - b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
 - c) fino ad un massimo di 5.000,00 euro, le spese sanitarie rendicontabili per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
 - d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
 - e) fino ad un massimo di 3.000,00 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
 - f) fino ad un massimo di 1.000,00 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000,00 euro, incrementato di 500,00 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.
 - b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono

essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita¹;

- c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- d) nel caso del nucleo facciano parte persone con disabilità diversamente graduata come di seguito specificato:
 - 1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro. *La sentenza del Consiglio di Stato TAR del Lazio Sez. IV del 29/02/2016 (n. 838,841,842) annulla il DPCM 159/2013, (art. 4, c.4, lettera d, n. 1, 2, 3) nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni;*
 - 2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, *idem come sopra;*
 - 3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, *idem come sopra.*

Art. 5 Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500,00 euro, incrementata di 2.500,00 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di

¹ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 sexies della legge 26 maggio 2016, n. 89 ha stabilito che "in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente."

presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
- b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie.

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000,00 euro, accresciuta di 2.000,00 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000,00 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Art. 6 **Scala di equivalenza**

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

3. Sono altresì applicate le seguenti maggiorazioni:

- a. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere dalla a) alla e).

4. Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

CAPO III: PROCEDIMENTI

Art. 7

Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).

2. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e sono soggetti al controllo degli uffici.

3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arreccato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque

presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante, ancorché in copia non autenticata, nell'interesse del medesimo.

Art. 8 **Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi**

1. Le prestazioni qui disciplinate sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari.
2. Laddove sia prevista una forma di compartecipazione al costo, i criteri di accesso e quantificazione della medesima, salvo l'utilizzo, per determinate prestazioni meglio individuate nel prosieguo, di un progetto individualizzato, sono disciplinati dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, e dalle disposizioni del regolamento da adottarsi in sede comunale.
3. Nei casi in cui sia consapevolmente inadempiuto l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
 - a) agisce, anche giudizialmente, per il recupero del credito nei confronti del beneficiario, prevedendo anche forme di rateizzazione;
 - b) può interrompere/ridurre l'erogazione della prestazione, salva la garanzia dei diritti fondamentali della persona;
4. La mancata volontaria presentazione dell'attestazione I.S.E.E. comporta l'applicazione dell'intero costo del servizio fruito.

Art. 9 **Definizione compartecipazione alla spesa del cittadino**

1. Compete alla Giunta Comunale provvedere, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a determinare il costo effettivo dei servizi, secondo i criteri previsti dall'art. 6 co. 4 del d.l. n. 55/1983, la quota compartecipativa massima e minima, laddove prevista, da porre a carico dei beneficiari, le modalità di calcolo, i valori degli ISEE iniziali e finali.
2. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del nucleo familiare rilevante a fini ISEE.
3. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei beneficiari, da disporsi con provvedimento motivato del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
4. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi sono rivalutate annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le indicazioni ISTAT.
5. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai beneficiari al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 10 **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria**

1. Le prestazioni socio-sanitarie, ai sensi della definizione adottata a fini ISEE, sono identificate quali prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera o para-alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio anche per frazioni temporali intermedie;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
2. Nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (salvo che non siano coniugati o abbiano figli), ferma restando la possibilità per il beneficiario di scegliere il nucleo familiare ordinario.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano invece le seguenti regole di calcolo diverse:
- a) non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
 - b) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (salvo quest'ultimo non disponga già di autonoma DSU, della quale dovrà indicare gli estremi), sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;
 - 1. la componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
 - 2. quando risulti provata e accertata l'estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;
 - c) le donazioni di cespiti porzione del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la prima istanza di ricovero continuano a essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la prima richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 11 **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni**

1. In tema di prestazioni sociali il cui beneficiario sia un minore ovvero nei casi in cui la prestazione è richiesta in ragione della presenza di un minore nel nucleo familiare, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne ricada una delle seguenti casistiche:
- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore ovvero
 - b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
 - d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e) risulti provata e accertata l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Art. 12 **ISEE corrente**

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito a un periodo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora

vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a. RISOLUZIONE: lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b. MANCATO RINNOVO: lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c. CESSATA ATTIVITA': lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 5. Prima del calcolo dell'ISEE corrente, pertanto, deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione di un ISR, sulla quale sarà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo e la produzione dell'ISEE corrente.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:
- a) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale sia di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
5. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
6. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 5.
7. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
8. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni.
9. L'ISEE attualizzato, con cioè aggiornato sia ISR sia ISP, potrà altresì essere richiesto dall'ente nel caso di accertata modifica delle condizioni dell'ISEE in essere.

Art. 13 **Validità e aggiornamento dell'attestazione**

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Il presente comma disciplina le condizioni di maggior favore per il cittadino, che può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:

- a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
- b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso a uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

Art. 14

Assenza dell'attestazione ISEE e incompletezza della D.S.U.

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE e il beneficiario non presenti la relativa attestazione, in capo a questi sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita, non risultando comprovate le condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE e il beneficiario presenti un'attestazione ISEE con omissioni o difformità rispetto agli elementi previsti dalla legge, la prestazione è comunque attivata allorquando necessaria a garantire i diritti fondamentali elementari della persona, sussistendo comunque l'obbligo del beneficiario di presentazione della corretta attestazione ISEE nei tempi definiti dal Comune, pena l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo.

Art. 15

Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

1. Il Comune, esclusivamente per le prestazioni sociali allocate nelle seguenti tipologie (contributi economici diretti o indiretti, esenzione imposte e tasse, applicazione quota sociale servizi scolastici), per selezionare ulteriormente i beneficiari degli interventi economici introduce i seguenti criteri selettivi:

- a) Nessun componente del nucleo familiare deve essere in posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale (morosità per posizioni tributarie, scolastiche e di assistenza). In questo caso, le prestazioni economiche possono essere attivate solo ed esclusivamente nel caso in cui:
 - 1) esista impegno al rientro sottoscritto e rispettato;
 - 2) qualora l'Assistente sociale responsabile del caso abbia accertato uno stato di bisogno particolarmente qualificato il cui soddisfacimento non possa essere ostacolato dall'eventuale stato debitorio.
- b) Nessun componente, in età lavorativa, deve aver rifiutato offerte di lavoro di qualsiasi durata proposte attraverso i servizi mirati, attivati in forma associata a livello territoriale, finalizzati all'inserimento lavorativo, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;
- c) Tutti i componenti del nucleo familiare, in età lavorativa, dovranno aver autocertificato la condizione di non occupazione ed aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato ai sensi del D.lgs 14 settembre 2015, n° 150;
- d) Non aver presentato dichiarazioni reddituali discordanti rispetto a quelle risultanti dalle relazioni redatte da parte del Servizio sociale;
- e) Non aver rifiutato in tutto o in parte il progetto così come predisposto dal Servizio sociale del Comune;

- f) Aver presentato la documentazione richiesta in fase istruttoria;
- g) Non aver attuato atti di elusione o di occultamento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto;
- h) Nessun componente del nucleo familiare ai fini ISEE deve essere proprietario/comproprietario di beni mobili registrati ovvero titolare di attività commerciale in forma d'impresa singola o societaria per la quale siano intestati beni mobili registrati, come indicato nella tabella sotto riportata:

Beni mobili registrati	Ulteriore requisito
<ul style="list-style-type: none"> • autovetture di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cc immatricolate nei tre anni precedenti la data della richiesta • motocicli di cilindrata uguale o superiore 650 cc immatricolati nei tre anni precedenti la data della richiesta 	Non ammesso all'esenzione o all'agevolazione
<ul style="list-style-type: none"> • autocaravan; 	Non ammesso all'esenzione o all'agevolazione
<ul style="list-style-type: none"> • imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 5 metri • aeromobili. 	Non ammesso all'esenzione o all'agevolazione

Solo per gli interventi di contributi diretti o indiretti, quali i contributi economici straordinari o voucher sociali, il soggetto o il nucleo familiare che presenta domanda non dovrà possedere un patrimonio mobiliare, quali depositi bancari e/o postali, e/o assicurativi ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, per una disponibilità mobiliare economica media, titoli compresi, di euro 2.000,00 pro-capite nei sei mesi precedenti l'istanza. In particolare, in sede di valutazione, chi dichiara di possedere uno o più conti correnti sarà tenuto a presentare le movimentazioni bancarie dell'ultimo semestre di ciascun conto.

Art. 16 **Banca dati ISEE comunale**

1. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate, ai fini dell'adempimento di cui all'art.4, comma 5, del DPCM 159 del 2013, alimentano la banca dati ISEE comunale appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.
2. La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1, nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di un'attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.
4. La banca dati e il relativo sistema automatizzato serviranno per ottemperare a quanto disposto dall'art.4, comma 5, del DPCM 159 del 2013 ed altresì alla verifica della corretta ed esaustiva dichiarazione da parte degli utenti dei trattamenti assistenziali erogati dal comune di Vimodrone.

CAPO IV: CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 17 Definizione

1. Per contributo economico s'intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali (c.d. contribuito diretto) ovvero un'esenzione o agevolazione del pagamento di determinate prestazioni e/o servizi erogati dal Comune (c.d. contribuito indiretto).
2. In base al principio contabile dell'unità non sono ammesse compensazioni e ogni contributo diretto o indiretto rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento deve transitare dal settore che si occupa dei servizi sociali.

Art. 18 Finalità

1. Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alle persone residenti di soddisfare i bisogni fondamentali e primari nel contesto sociale, per garantire la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.
2. In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 19 Prestazioni

1. Le prestazioni economiche si articolano a titolo esemplificativo nei seguenti interventi:
 - trattamento assistenziale per minimo vitale;
 - contributi economici di tutela sociale;
 - trattamenti assistenziali di natura sociosanitaria a persone di maggiore età;
 - integrazione retta di ospitalità presso struttura residenziale laddove l'utente non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della medesima.

Art. 20 Trattamento assistenziale per minimo vitale

1. Per minimo Vitale s'intende la soglia di natura economica sotto alla quale la persona non abbia risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. In ossequio al principio costituzionale di cui all'art. 38, comma 1, della Costituzione, le persone residenti nel Comune di Vimodrone, inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza definito come trattamento assistenziale di minimo vitale.
3. Il trattamento assistenziale di minimo vitale presuppone l'accertamento di tutti i requisiti indicati nel presente articolo e precisamente:
 - la residenza nel Comune;
 - la certificazione d'inabilità al lavoro rilasciata dal soggetto competente per legge;
 - la mancanza oggettiva di mezzi necessari per vivere²;
 - l'assenza di tenuti agli alimenti cui la persona possa fare riferimento con priorità rispetto il Comune a prescindere dalla loro residenza anagrafica³.

² In sintesi come l'assenza di reddito, o di altre forme di entrata a prescindere dalla loro natura e dalle motivazioni per cui vengono elargite e l'assenza di patrimonio mobile ovvero immobile;

4. Il Comune di Vimodrone assume, quale valore economico del minimo vitale, il valore della soglia di povertà di cui al D.Lgs 237/1998, attualizzato secondo i parametri ISTAT che si riferiscono all'indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
5. Nel caso di un nucleo composto di più componenti si applica la scala di equivalenza di cui al medesimo testo legislativo.
6. Il contributo sarà elargito qualora la somma complessiva delle entrate, a qualsiasi titolo, sia inferiore alla soglia prevista dal presente articolo.
7. Il beneficio sarà concesso con cadenza mensile fino a che le entrate del nucleo non siano superiori alla soglia prevista.
8. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra la soglia di povertà e gli emolumenti percepiti effettivi dal richiedente.
9. In ogni caso il trattamento assistenziale di minimo vitale potrà essere concesso in base alle disponibilità di bilancio dell'Ente.

Art. 21 **Contributi economici di tutela sociale**

1. Per contributi economici di tutela sociale, s'intendono prestazioni sociali agevolate che si estrinsecano in erogazioni economiche (diretti e/o indiretti) per far fronte a necessità di carattere eccezionale o almeno contingente a copertura di servizi o bisogni temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'Ente.
2. Tale contributo economico ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, giacché si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio economiche attraverso un progetto individuale d'integrazione sociale.
3. Si accede ai contributi straordinari di tutela sociale alla presenza delle seguenti condizioni:
 - a) il beneficiario non superi la soglia ISEE (c.d. requisito oggettivo) di € 7.500,00;
 - b) l'intervento sia confermato nella sua utilità sociale mediante una relazione del servizio sociale (c.d. requisito soggettivo).
4. La relazione dell'assistente sociale responsabile del caso ha come finalità quella di accertare la condizione di disagio sociale del richiedente e di determinare, in accordo con i componenti della Commissione Contributi Economici, il valore del contributo rapportato razionalmente al valore dell'ISEE.
5. Sulla base della relazione attestante la situazione di disagio, la Commissione Contributi Economici, composta da almeno il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dalle Assistenti Sociali, provvede all'attribuzione del contributo economico.
6. Rimane salvo il diritto di chiunque abbia un ISEE superiore, di ottenere l'intervento del servizio sociale per progetti individualizzati in assenza di contributo.

Art. 22 **Progetto individuale**

1. Il Progetto Individuale di cui all'art. 14 della l. n. 328/2000 e art. 7 co. 1 lett. f) della l.r. n. 3/2008 rappresenta la sintesi organica degli interventi e delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli scopi normativamente previsti.
2. Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

³ Posto il diritto personalissimo secondo cui ciascuna persona ha titolo per chiedere gli alimenti, appare evidente che laddove liberamente una persona si astenga, per ragioni sue proprie, di chiedere gli alimenti, questa sua decisione anestetizza contestualmente ogni obbligo comune di intervento perché di fatto la persona dimostra di non avere volontà di attivare ciò che per costituzione gli permetterebbe di usufruire di entrate finalizzate a garantirgli elementari forme di sussistenza sociale.

3. Competente alla predisposizione del progetto individuale in parola è il Comune di residenza del beneficiario, il quale si coordina con le altre pubbliche amministrazioni, gli enti gestori, il beneficiario (quanto possibile) o il suo rappresentante legale e, se necessario, i suoi familiari stretti o comunque rilevanti.

4. Costituiscono, indicativamente, contenuti del progetto individuale:

- a) la situazione sanitaria del beneficiario;
- b) la situazione familiare, economica, culturale, sociale, lavorativa del beneficiario;
- c) gli interessi e aspirazioni del beneficiario;
- d) i servizi territoriali/prestazioni in corso di fruizione.

5. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Art. 23

Trattamenti assistenziali di natura sociosanitaria a persone di maggiore età

1. Per trattamenti assistenziali di natura sociosanitaria s'intendono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità ovvero a persone che, pur non essendo disabili hanno limitazioni nell'autonomia personale secondo quanto si evince da apposita relazione del servizio sociale, e salvo disponibilità di bilancio.

2. Per le prestazioni di natura sociosanitaria extraresidenziali, ovvero residenziali ma non a ciclo continuativo, e fatto salvo, per la scelta del nucleo familiare sul quale determinare l'ISEE, quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del DPCM 159 del dicembre 2013, l'accesso alle prestazioni è garantito secondo le modalità di dettaglio definite dalla Giunta Comunale riguardo ai servizi attivati (art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs 165/2001). Il contributo è temporaneo e non è equiparabile all'integrazione retta per le prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, per cui si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del DPCM 159 dicembre 2013.

Art. 24

Prestazioni e gestione economica dell'inserimento in struttura nel caso di richiesta d'integrazione retta di ospitalità laddove l'utente non è in grado di provvedere al pagamento

1. Il Comune di Vimodrone si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali a ciclo continuativo, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita familiare.

2. La condizione d'inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo è subordinata alla previa verifica dello stato di necessità dell'inserimento.

3. Per le persone di maggiore età, l'accertamento dello stato di necessità dell'inserimento stabile in struttura deve essere certificata da parte del medico di base o medico specialista o per il tramite di una commissione multidisciplinare ATS su richiesta dell'interessato.

4. Il medico o la commissione accerta la necessità del ricovero dopo aver escluso espressamente la possibilità, nonostante l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

5. L'inserimento in struttura, in ragione del massimo rispetto della dignità della persona, non può mai essere subordinato a clausole di pagamento, ovvero al versamento di denaro, ovvero alla promessa di contribuzione da parte dei figli.

6. A tal fine per retta s'intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata sociosanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti. Con il PAI si valutano le condizioni per procedere alla erogazione del contributo, momento che si verifica quando la situazione economica

della persona assistita si deteriora “a tale punto da non potersi permettere di corrispondere la retta alla casa di riposo con le proprie risorse economiche”⁴

7. Per i residenti nel comune di Vimodrone, condizioni per accedere all'integrazione della retta sono:

- a) l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento dell'inserimento stabile in struttura;

- b) l'accertamento della necessità del ricovero stabile in struttura.

8. Per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica sulla base dell'indicatore ISEE.

9. Per la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociosanitarie e sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left\{ \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right\} + \text{tariffa minima}$$

10. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- a) *Compartecipazione utenza*: costo della retta a carico dell'utenza;
- b) *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni⁵;
- c) *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
- d) *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- e) *Tariffa massima*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio che corrisponde al costo effettivo del servizio stesso;
- f) *Tariffa minima*: è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio.

11. Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto della normativa, la Giunta Comunale provvede ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale e la quota massima di compartecipazione alla spesa.

12. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

13. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

⁴ TAR Lombardia Sez. III, 23 marzo 2017, n. 697; Cons. Stato Sez. III, 10/01/2017, n. 46; Cons. St., sez. III, 23 agosto 2012, n. 4594

⁵ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

14. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

15. La contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità e anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante il ricovero, fino alla concorrenza della somma erogata. Inoltre, l'Ente si riserva di avviare le procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti degli eredi e dei soggetti tenuti per legge della persona ricoverata.

16. Per realizzare la piena integrazione della persona ricoverata in struttura residenziale a ciclo continuativo, verrà predisposto un progetto assistenziale individualizzato (PAI).

17. La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale può essere presentata dall'utente o dal coniuge, dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

18. Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Art. 25 Amministratore di sostegno

1. In attuazione dell'art. 406, comma 3) del codice civile, il comune, a tutela della persona rispetto la quale è stata accertata la necessità del ricovero, ed in ragione dei rapporti giuridici ed economici da intrattenere con la persona inserita in struttura, provvede se del caso, per il tramite dei servizi sociali di base, alla richiesta dell'amministratore di sostegno.

2. Pur considerando che la nomina dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, il servizio sociale di base, può chiedere al giudice di nominare una persona che non si trovi in situazione di conflitto di interessi.

CAPO V: CONTROLLI

Art. 26 Controlli

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

2. In relazione ai dati autodichiarati dal cittadino, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

Il comune di Vimodrone esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino.

Art. 27 Oggetto dei controlli dell'Ente

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000, articoli 46 e 47, 75/76 e art. 15 del DPCM 159/2013, il titolo IV del presente documento è diretto a regolamentare le

dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.

2. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
- c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f) le seguenti componenti reddituali:
 - 1) redditi esenti da imposta;
 - 2) redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - 3) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
 - 4) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti
 - 5) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
 - 6) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
 - 7) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
- g) il valore del canone di locazione annuo;
- h) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- i) le componenti del patrimonio immobiliare;
- j) per ciascun cespita l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- k) le donazioni, anche parziali, di cespiti;
- l) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto

Art. 28 **Forme e modi dei controlli**

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:

- a) tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
- b) conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
- c) proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
- d) acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

2. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, come definito da atto del dirigente, è comunque attribuito al dirigente un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dai propri uffici. Il responsabile del procedimento invia all'interessato idonea comunicazione ai sensi degli art 7 e 8 della L. 241/90. In caso di necessità d'integrazioni l'interessato medesimo viene invitato a presentare

osservazioni, in un'ottica di partecipazione al procedimento, anche con le modalità di cui all'art 10 bis della medesima legge 241/90. L'ufficio controlli darà notizia dell'esito agli altri uffici comunali che erogano prestazioni agevolate su base ISEE, provvedendo, inoltre ad inviare idonea segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

3. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS, nonché alle altre banche dati ritenute utili.

4. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente capo sulle DSC e DSAN possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. Il controllo puntuale riguarda tutti i casi di ISEE di valore inferiore ad euro 1.000,00 ed i singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale;
- e) la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA

6. Oltre al controllo di tutti gli ISEE di valore inferiore a euro 1.000,00, e di quelli con indici di rischio cui sopra, il controllo generale a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10% delle complessive dichiarazioni presentate nel corso dell'anno solare.

7. L'attività di controllo e verifica può avvenire tramite:

- a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
- b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;
- c) La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

8. L'ufficio precedente attiva i controlli facendo riferimento a quanto indicato nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 29
Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità oggettiva nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti le false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per gli eventuali atti di competenza dell'autorità competente.
3. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dirigente del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione agevolata, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.
4. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
5. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 30
Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale si impegna ad attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento si riservano di trasmettere annualmente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
4. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

Art. 31
Privacy e segreto professionale e d'ufficio

1. Per il trattamento dei dati personali e sensibili dei destinatari degli interventi e prestazioni dei servizi sociali e di tutti coloro comunque coinvolti e interessati alla

stesura del progetto assistenziale individualizzato si fa riferimento al vigente D.Lgs. 30.6.2003, n.196 e successive modifiche.

2. Agli interessati sono fornite tutte le necessarie informazioni in merito, con particolare riferimento alla comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla situazione patrimoniale e lavorativa, per i controlli previsti dalla normativa vigente.
3. Le disposizioni dell'autorità giudiziaria e le relazioni degli operatori sociali sono coperte dal segreto d'ufficio ed escluse dal diritto di accesso nei termini previsti da norme e regolamenti vigenti.
4. L'assistente sociale ha l'obbligo del segreto professionale e di ufficio in base alla normativa vigente e al codice deontologico approvato dall'Ordine professionale.

Art. 32
Norme finali

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 13quater del vigente statuto comunale, entra in vigore all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi nazionali e regionali. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente *"Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale"*, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 22/03/2016. Le disposizioni di legge nazionali o regionali emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modifica dello stesso.

Allegato A
dei controlli Modalità di esecuzione

Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarati dal dichiarante gli elementi, riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE, indicati nella prima colonna della seguente tabella.

Nella seconda colonna sono indicati alcuni riferimenti per le modalità di esecuzione dei controlli, salvo in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione dei controlli su iniziativa del dirigente del settore anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche.

Elementi autodichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione
La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
La eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo.	Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante.
L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Redditi esenti da imposta.	Richiesta di riscontro via PEC all'INPS, INAIL, e agli altri Enti ritenuti utili in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.

I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale. Nel caso di figli senza presenza di matrimonio l'esistenza di questa componente reddituale viene verificata in contradditorio con l'altro genitore.
Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
L'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale.

Il valore del canone di locazione annuo.	Richiesta di esibizione del contratto di locazione in originale.
Le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese.
Le componenti del patrimonio immobiliare.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate; ➤ esibizione documentale in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione; ➤ esibizione del Bilancio per i soggetti che risultano titolari di attività di impresa anche in forma societaria.
Per ciascun cespote l'ammontare dell'eventuale debito residuo.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle detrazioni.
Le donazioni di cespiti.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.

Allegato B
Tipologia di Isee

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite dal DPCM 159/2013 agli articoli 6, 7 e 8.

Le modalità di calcolo sono in parte comuni, ed in parte differenziate a seconda del tipo di ISEE, che a sua volta cambia al variare del tipo di prestazione per le quali è chiesto.

Si può avere:

1. Un ISEE STANDARD O ORDINARIO, calcolato secondo criteri standard, utilizzabile per tutti i tipi di prestazione sociali e prestazioni sociali agevolate.
 - a. Per Prestazioni sociali si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
 - b. Le Prestazioni sociali agevolate sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo

a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Un ISEE SOCIOSANITARIO (ristretto), per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, come ad esempio l'assistenza domiciliare per i disabili e/o i non autosufficienti. In questo caso è possibile far riferimento a un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ovvero composto da beneficiario, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso (non sposati e senza figli). Nel caso di persona disabile maggiorenne che vive con i genitori, non coniugata e senza figli, il nucleo ristretto è formato dalla sola persona disabile.
3. Un ISEE SOCIOSANITARIO PER RESIDENZE, per l'accesso alle prestazioni sanitarie residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non assistibili a domicilio). Stante la facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto, si tiene conto anche della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Non sono inoltre applicabili alcune detrazioni previste per altre prestazioni sociosanitarie (spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale). Continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.
4. Un ISEE MINORENNI con genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni i cui genitori non convivono, l'Isee viene calcolato con riferimento ad un nucleo familiare che comprende anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro, che abbia riconosciuto il figlio. Ci sono delle esclusioni, però, ben dettagliate nel decreto (si veda nel caso l'art.7 del DPCM 159/2013). Questa tipologia di ISEE dovrà essere utilizzato per richiedere prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni.